

## Titoli di credito propriamente detti: le cambiali

Se il regolamento dell'acquisto non deve essere effettuato contestualmente ma in epoca successiva, allora in questo caso si può fare ricorso alle cambiali.

Le cambiali sono, infatti, titoli di credito **all'ordine, formale ed esecutivo**, che contengono, alternativamente, la promessa o l'ordine di pagare una determinata somma al beneficiario **ad una certa scadenza**.

Nel primo caso (promessa) la cambiale prende il nome di "pagherò cambiario o vaglia cambiario"; nel secondo caso (ordine) la cambiale prende il nome di "tratta".

La cambiale si dice:

- all'ordine perché il diritto di esigere la somma portata dalla cambiale può essere trasferito mediante un ordine scritto detta "girata" che viene apposta sul retro del titolo;
- formale perché la legge richiede che la sua compilazione avvenga rispettando i requisiti previsti;
- esecutivo perché in caso di mancato pagamento, alla scadenza, da parte del debitore il beneficiario può avviare un'azione di recupero della somma (azione esecutiva).

L'utilizzo delle cambiali è diminuito in favore di strumenti più moderni a causa del suo costo fiscale; infatti, l'emissione di una cambiale comporta il sostenimento di un costo rappresentato dall'imposta di bollo pari al 12 per mille dell'importo della cambiale.

Nel momento della sua compilazione, ogni cambiale dovrà contenere i seguenti requisiti:

- la dizione di "cambiale";
- in caso di promessa di pagamento (pagherò cambiario) la parola "pagherò";
- in caso di ordine di pagamento (tratta) la parola "pagate";
- la data di scadenza;
- la somma scritta in cifre e lettere;
- il nome del beneficiario;
- luogo e data di emissione;
- la firma autografa dell'emittente;
- il nome del debitore con l'indicazione del codice fiscale.